



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
*Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta*

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di  
ogni ordine e grado di Caserta e Provincia

Al sito WEB

E p.c. All' INPS di Caserta

Alle OOSS comparto Scuola  
provinciali

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER.RU. n.54257 del 18/09/2023 e D.M N.185 del 18/09/2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Adempimenti amministrativi.

Si porta a conoscenza il personale scolastico interessato che è stata pubblicata sul sito del MIMal seguente link <https://www.miur.gov.it/-/cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1-settembre-2024> la Circolare AOODGPER.RU. n.54257 del 18/09/2023 avente ad oggetto "D.M. n. N.185 del 18/09/2023 -Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative" con la relativa tabella indicante i requisiti per il collocamento a riposo del personale scolastico interessato a far data dal 1° Settembre 2024.

**1. Presentazione delle Istanze e revoche delle stesse**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo **utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line"**, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero entro il termine del 23 ottobre 2023.

**Il personale può presentare le domande di cessazione dal servizio per le seguenti tipologie:**

Pensione anticipata con i requisiti di cui alla Legge Fornero e successive modificazioni Pensione

QUOTA 100 (con requisiti maturati entro il 31/12/2021)

Pensione QUOTA 102 (con requisiti maturati entro il 31/12/2022)

Pensione QUOTA 103 (con requisiti maturati entro il 31/12/2023)

**In presenza di istanze di cessazione finalizzate sia alla Pensione Anticipata ordinaria che alla pensione Quota 100 o 102 103 , queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.**

**Opzione Donna** (con requisiti maturati al 31/12/2022)

Limiti di età a Domanda nati dal 01/09/1957 a 31/12/1957

Dimissioni in assenza dei requisiti per il diritto a pensione

• **le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205**, dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico in formato digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023.

• **Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico**, da parte del personale docente, educativo ed ATA che sia in possesso dei requisiti previsti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e che non abbia ancora compiuto il 65<sup>^</sup> anno di età al 31/08/2024. Entro la medesima data del 23/10/2023 le istanze potranno essere revocate effettuando – tramite POLIS – la procedura di cancellazione. Come precisato nella C.M. in oggetto, **“la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni per le domande presentate successivamente al 23/10/2023”**. Si rammenta che per accedere alle Istanze on - line, il personale interessato dovrà utilizzare le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

I nominativi, per i quali i Dirigenti Scolastici ritengano, presumibilmente, maturati i predetti requisiti per limiti **ORDINAMENTALI** (età e massima anzianità di servizio Dipendenti che compiano il 65<sup>^</sup> anno di età entro il 31/08/2024 (nati dal 01/09/1957 al 31/08/1959) e siano in possesso, al 31/08/2024, di un’anzianità contributiva rispettivamente di 41 anni e 10 mesi (se donne) e di 42 anni e 10 mesi (se uomini) devono essere comunicati entro il 06 novembre 2023 a questo ufficio, riportando nell’oggetto della e-mail la dicitura “**LIMITE ORDINAMENTALE**” ai seguenti indirizzi:

personale ATA e docenti di scuola d’infanzia e primaria: [maria.ferrone4@istruzione.it](mailto:maria.ferrone4@istruzione.it)

docenti 1° e 2° grado : [anna.pinto.ce@istruzione.it](mailto:anna.pinto.ce@istruzione.it)

**Attenzione: il personale che sarà collocato in pensione d’ufficio con 67 anni di età e minimo 20 anni di anzianità contributiva dovrà presentare unicamente domanda all’ Inps per percepire la pensione.** Tale domanda dovrà essere prodotta telematicamente secondo le modalità indicate sul sito INPS dall’interessato all’Ente previdenziale (INPS), così come puntualmente indicato nella nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda. Si sottolinea l’importanza della presentazione di questa ulteriore domanda, che è indispensabile per l’erogazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS ed è diversa da quella per la cessazione dal servizio (ISTANZA ON LINE) che è interruttiva del rapporto lavorativo. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza di pensionamento in formato analogico o digitale all’indirizzo pec di quest’Ufficio: [uspce@postacert.istruzione.it](mailto:uspce@postacert.istruzione.it), al di fuori della piattaforma POLIS, ma sempre nel rispetto del termine del 23 ottobre 2023

## **2.Accertamento del diritto a pensione**

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà a carico della sede INPS territorialmente competente sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di domanda di pensione indicata nella istanza di cessazione, entro il termine ultimo **del 22 aprile 2024**. Al fine di garantire la sistemazione preventiva dei conti assicurativi **si raccomanda alle Istituzioni scolastiche l’utilizzo dell’applicativo Nuova Passweb. Il termine ultimo per l’aggiornamento delle posizioni assicurative e l’inserimento dei dati è il 12 gennaio 2024.**

**Eccezionalmente**, in via del tutto residuale, per l’anno scolastico in corso le istituzioni scolastiche che ancora non utilizzano l’applicativo *Nuova Passweb*, dovranno aggiornare i dati tramite l’apposita funzione presente sul sistema SIDI entro **il termine ultimo del 31 dicembre 2023**.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancata maturazione dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso formale comunicazione al dipendente.

**Le scuole dovranno acquisire le cessazioni al SIDI solo successivamente all'accertamento dei requisiti da parte dell'INPS.** Lo scrivente Ufficio monitorerà con cadenza settimanale l'aggiornamento delle posizioni del personale nell'area cessazioni. Le SS.LL. verificheranno nell'Area SIDI, tramite la funzione "Comunicazione INPS" l'accertamento del diritto a pensione e le anzianità contributive maturate da ciascun dipendente che saranno comunicate dall'INPS, entro il 22 aprile 2024, notificando la scheda al personale interessato. Sarà cura dello scrivente ufficio comunicare la data di inizio del flusso dei dati.

Si ribadisce l'importanza della notifica tempestiva al personale interessato in quanto i dati contenuti nella scheda sono suscettibili di variazioni a seguito di ulteriori controlli.

In alcuni casi l'INPS potrà certificare il diritto a pensione solo in cumulo. E' quindi necessario che, **l'interessato provveda, una volta acquisita l'informazione dal SIDI per il tramite della Scuola, a presentare tempestivamente domanda all'INPS di pensione in cumulo.** Si rammenta che per questa **tipologia di pensione il riscatto deve essere pagato in una unica soluzione mediante F24.**

**3. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (D.M. 331/97 e L. 214/2011).**

Si fa presente che il personale destinatario delle disposizioni concernenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, **sono solo i dipendenti che abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva previsti per il diritto a pensione anticipata (41 anni e 10 mesi se donne, 42 e 10 mesi se uomini), a condizione che non compiano i 65 anni di età entro il 31/08/2024.** La richiesta, da produrre esclusivamente con modalità on line entro il 22/10/2023, va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso in cui fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part – time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

**4. Applicazione art. 72 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 A – Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età .**

**Le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere al collocamento a riposo d'ufficio nei confronti del sottoindicato personale:**

- 1) LIMITI DI ANZIANITA'ANAGRAFICA- Dipendenti che compiano i 67 anni di età entro il 31/08/2024 (nati entro il 31/08/1957)**
- 2) LIMITI ORDINAMENTALI -Dipendenti che compiano il 65<sup>^</sup> anno di età entro il 31/08/2024 (nati dal 01/09/1957 al 31/08/1959) e siano in possesso, al 31/08/2024, di un'anzianità contributiva rispettivamente di 41 anni e 10 mesi (se donne) e di 42 anni e 10 mesi (se uomini).**

**Trattenimento in servizio oltre il limite di età.**

**Il trattenimento in servizio oltre il limite di età potrà essere chiesto, con istanza cartacea entro il 22/10/2023, solo dal personale che si trovi nelle condizioni di seguito specificate:**

- 1) Dipendenti che compiano 67 anni di età entro il 31/08/2024 e non siano in possesso alla stessa data di 20 anni di anzianità contributiva (Rif. L 114/2014).**

Per la verifica del possesso dell'anzianità contributiva minima, occorre fare riferimento alla Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015 la quale precisa che devono essere tenuti in considerazione anche i contributi accreditati presso gestioni diverse dalla Cassa Pensioni Stato in quanto il dipendente può avvalersi degli Istituti del Cumulo o della Totalizzazione. In caso di presentazione di istanza di proroga, le Istituzioni Scolastiche attiveranno formale accertamento c/o l'Inps al fine di ottenere la certificazione dell'esatta anzianità integrata posseduta dal dipendente.

- 2) Dipendenti che, pur in possesso dei requisiti per il diritto a pensione, siano impegnati in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera. Il trattenimento dovrà essere autorizzato con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico che ha la competenza ad emettere i relativi provvedimenti di proroga oltre il limite d'età, dopo che l'INPS avrà verificato l'anzianità contributiva maturata al 31/08/2024, e a trasmetterli allo scrivente ufficio.

I nominativi di coloro che hanno prodotto domanda di proroga dovranno, invece, essere comunicati dalle SS.LL. entro il 10 novembre 2023 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [INPS \[contoassicurativoindividuale.caserta@inps.it\]\(mailto:contoassicurativoindividuale.caserta@inps.it\)](mailto:INPS_contoassicurativoindividuale.caserta@inps.it) e distinti per tipologia di personale:

personale ATA e docenti di scuola d'infanzia e primaria per educativo : [maria.ferrone4@istruzione.it](mailto:maria.ferrone4@istruzione.it)

docenti 1° e 2° grado : [anna.pinto.ce@istruzione.it](mailto:anna.pinto.ce@istruzione.it)

Nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici l'autorizzazione dovrà essere concessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. La durata di tale trattenimento non potrà essere superiore a tre anni (Art. 1 c. 257 L. 208/2015 – Art. 1 c. 630 L. 205/2017).

#### **5. Requisiti per l'accesso al pensionamento del personale del comparto scuola a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2024.**

I requisiti richiesti per il diritto a pensione nel corrente anno scolastico in relazione alle diverse tipologie di pensione (di vecchiaia, anticipata, Opzione donna, Quota 100 con requisiti entro il 31/12/2021, Quota 102 con requisiti entro il 31/12/2022) Quota 103 con requisiti entro il 31/12/2023 sono riassunti nella Tabella allegata alla C.M. prot. n n.54257 del 18/09/2023 , presente nel Sito del MIM.

#### **6. Dimissioni volontarie senza diritto a pensione**

Il personale che intende cessare dal servizio per dimissioni volontarie, cosciente di non avere i requisiti per il diritto a pensione, può presentare la domanda tramite Polis entro il 23/10/2023. In data successiva al 23/10/2023 e con effetto al 01/09/2024, **il dipendente sarà tenuto, ai sensi della normativa civilistica, a rispettare i termini di preavviso come determinati dal CCNL vigente presentando domanda cartacea.**

#### **7. APE sociale – Lavoratori Precoci**

**I dipendenti interessati all'accesso ad APE SOCIALE o alla pensione anticipata per i lavoratori Precoci** potranno , una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato digitale entro il 31 agosto 2024. Si precisa che per l'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97. Le istanze di pensionamento devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS: - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) - Carta d'Identità Elettronica (CIE) - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

#### **8.Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1^ settembre 2023**

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è fissato al 28 febbraio 2023, come previsto dall'art. 12 del CCNL 15/07/2010 dell'Area V della Dirigenza. Anche

le istanze dei Dirigenti Scolastici dovranno essere prodotte utilizzando la procedura Web Polis “istanze on line”.

### **9. Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR).**

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l’attenzione sulle indicazioni contenute nel messaggio Hermes dell’INPS, n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022. Per le cessazioni del 2024, così come per il 2020, 2021, 2022 e 2023, l’unica modalità di trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS, sarà quella telematica. Infatti, è stato rilasciato in esercizio il nuovo applicativo “Comunicazione di cessazione” che sostituisce l’invio dei vecchi modelli cartacei (PL1) mentre i dati giuridici ed economici verranno acquisiti dall’INPS, tramite i dati certificati in posizione assicurativa e la compilazione de “Ultimo miglio TFS” da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità “Ultimo Miglio TFR” di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l’insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF. Per detti contratti la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI “Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni”.

In considerazione dei tempi ristretti per la lavorazione delle pratiche di riscatto e di ricongiunzione, del personale **si sollecita l’invio della documentazione richiesta a diverse istituzioni scolastiche nei mesi di luglio ed agosto ed ancora non pervenuta allo scrivente Ufficio.**

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare ampia e tempestiva diffusione della presente circolare.

IL DIRIGENTE

Monica MATANO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa*

A.P. U.O. Ufficio Pensioni  
Tel. 0823.248238  
[anna.pinto@istruzione.it](mailto:anna.pinto@istruzione.it)

Via Lubich n. 6 – 81100 Caserta – sito web: <http://www.uat-caserta.it>  
pec: [uspce@postacert.istruzione.it](mailto:uspce@postacert.istruzione.it) – peo: [usp.ce@istruzione.it](mailto:usp.ce@istruzione.it)  
C.F.: 80100690611 – Codice Ipa:m pi – Codice AOO: AOOUSPCE